

COMPITO A CASA N. 1

QUESITO DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tizio, imprenditore edile, acquista un terreno che il piano regolatore vigente include in zona edificabile e presenta, in data 7 gennaio 2022, domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un complesso residenziale, per la cui costruzione intende sfruttare gli incentivi e finanziamenti agevolati concessi dallo Stato per il rilancio del Paese.

Trovandosi il terreno in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'intervento è subordinato anche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Avviato il procedimento ai sensi dell'art. 20 t.u. edilizia (d.P.R. n. 380/2001), lo sportello unico dell'edilizia, dopo una richiesta di integrazione documentale, acquisisce l'autorizzazione paesaggistica in data 24 aprile 2022.

In data 26 maggio 2022 il responsabile del procedimento, in una nota inviata al dirigente del settore edilizia contenente gli esiti dell'istruttoria, dichiara che nulla osta al rilascio del permesso di costruire.

Senonché, nessun provvedimento viene rilasciato e Tizio si reca dal legale per tutelare i propri interessi.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, esamini la vicenda sopra descritta, illustrando gli istituti giuridici, sia sostanziali che processuali, in gioco, gli eventuali profili di illegittimità dell'attività amministrativa e i possibili rimedi esperibili al fine di assicurare la tutela delle posizioni giuridiche del proprio assistito.

Possibile soluzione schematica

Tipologia di atto da predisporre

La traccia richiedeva di proporre un ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempiamento serbato dallo sportello unico dell'edilizia sulla domanda di permesso di costruire presentata da Tizio in data 7 gennaio 2022.

Azioni da proporre: accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dallo sportello unico dell'edilizia sulla domanda di permesso di costruire presentata da Tizio in data 7 gennaio 2022 e condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare il suddetto provvedimento ricorrendone tutti i presupposti.

NB: Ricorda che nell'atto occorre redigere la procura e la relata di notifica.

Argomenti da approfondire:

- D.P.R.380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

- rito ex artt. 31 e 117 c.p.a.

- silenzio assenso in materia edilizia art. 20. co. 8 D.P.R. 380/2001 (*“Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”*).

Possibili argomentazioni in forma riassuntiva:

Si potrebbe rilevare l'illegittimità del silenzio serbato nella parte in cui seppur in data 24 aprile 2022 è stata acquistita l'autorizzazione paesaggistica e in data 26 maggio 2022 il responsabile del procedimento, in una nota inviata al dirigente del settore edilizia contenente gli esiti dell'istruttoria, ha dichiarato che nulla ostava al rilascio del permesso di costruire il suddetto permesso non è stato tuttavia rilasciato.

Si ricorda infatti che l'art. 20 del D.P.R. 380/2001 prevede al co. 3 che *«Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»* al co. 4 e co. 5 che *«Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici*

giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa» e infine al co. 6 che «Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio».

A norma di quanto appena richiamato dunque, acquisita l'autorizzazione paesaggistica in data 24 aprile 2022, dalla ricezione del parere positivo del responsabile del procedimento 26 maggio 2022, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere nel termine previsto (30 giorni) ad emanare il richiesto permesso.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare, con riferimento alle procedure edilizie, che «Il silenzio-inadempimento riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge». Di conseguenza, «l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente» (Consiglio di Stato n. 3430/2021).

Ebbene nel caso di specie, alla luce di quanto sinora rilevato, siamo proprio di fronte a tale ipotesi e dunque il silenzio serbato dall'Amministrazione risulta illegittimo e la stessa deve essere condannata ad adottare il provvedimento richiesto ricorrendone tutti i presupposti.